



CITTÀ di FROSINONE

Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale

N. 39 del 28/04/2026

DEL SETTORE LL.PP. - PATRIMONIO

Su indicazione del Assessore
RETROSI ANGELO

Oggetto: contenzioso BFF BANK - BANCA FARMAFACTORING S.p.a. c/ Comune di Frosinone – sentenza 2024/2026 dell'11.03.2026; riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 267/2000 e contestuale variazione di bilancio ex art. 175, comma 3 lett. c) del TUEL.

Deliberazione predisposta da
Ing. Ivano Petrillo

Il Dirigente / Il Segretario Generale
Ing. Ivano Petrillo

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

Richiamate:

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 09.02.2026 con la quale è stato approvato il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) per gli anni 2026 – 2028;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 09.02.2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per gli anni 2026 – 2028 e successive variazioni;

Premesso che:

- Il Tribunale Civile di Frosinone con sentenza n. 125/2022 condannava il Comune di Frosinone al pagamento della somma di € 17.766,78 in favore della BFF BANK - BANCA FARMAFACTORING S.P.A., dovuta a titolo di crediti ceduti a detta società da Acea ATO5 S.p.a. per la fornitura di acqua e da Schindler S.p.a. per la prestazione di servizi in favore del Comune di Frosinone, oltre interessi di mora nella misura di legge e con compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura di 4/3, ponendo a carico del Comune di Frosinone la restante parte nella misura di 1/4,;
- La BFF BANK - BANCA FARMAFACTORING S.p.a., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, proponeva appello avverso la suddetta sentenza;
- Il Comune di Frosinone con delibera di Consiglio Comunale n. DEL/80 del 20.12.2024 riconosceva il debito fuori bilancio relativamente alla sentenza esecutiva n. 125/2022, ed il Settore Lavori Pubblici e Patrimonio provvedeva alla liquidazione degli importi, giusta determinazione dirigenziale DET/3212 del 18.09.2025;

- La Corte di Appello di Roma - Prima Sezione Civile -, in accoglimento dell'appello proposto dalla suddetta società ed in riforma della sentenza di primo grado, con sentenza n. 2024/2026 dell'11.03.2026 condannava il Comune di Frosinone a pagare alla BFF BANK - BANCA FARMAFACTORING S.p.a. l'importo complessivo di € 35.034,88, oltre interessi dalla domanda monitoria ed alle spese di giudizio liquidate in € 7.000,00;
- Il Settore Avvocatura – Coordinamento Legale, con nota protocollo n. 16801 del 16.03.2026, trasmetteva al Settore Lavori Pubblici – Patrimonio la sentenza n. 2024/2026 dell'11.03.2026 sopra descritta, invitando a procedere con sollecitudine all'attivazione della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio;
- Il Settore Lavori Pubblici – Patrimonio svolta l'attività istruttoria di verifica e di calcolo, con nota prot. 20876 del 01.04.2026, richiedeva al Settore Avvocatura - Coordinamento Legale il parere previsto nel PIAO (sottosezione rischi corruttivi e trasparenza):

Sentenza n. 125/2022 del Tribunale di Frosinone

€ 17.766,78 + (sorte riconosciuta in sentenza)
 € 15.986,57 = (interessi moratori dal 20.09.2017 al 31.01.2025)
 € 33.753,35 (importo liquidato alla BFF BANK S.p.a.)

Sentenza n. 2024/2026 della Corte di Appello di Roma:

€ 35.034,88 - (sorte riconosciuta in sentenza)
 € 17.766,78 = (sorte già liquidata)
 € 17.268,10 + (differenza da liquidare)
 € 14.239,81 = (interessi moratori dal 20.09.2017 al 31.07.2026 da liquidare)
 € 31.507,91 (Totale sorte da inserire nella proposta di d.f.b.)

Spese legali:

€ 7.000,00 (spese legali II grado)
 € 1.050,00 (spese generali ex art. 13 - 15% sugli onorari)
 € 322,00 (cassa avvocati 4%)
 € 1.841,84 (Iva 22%)
 € 10.213,84 - (Totale)
 € 2.929,20 = (Totale spese legali I grado già liquidate)
 € 7.284,64 (Totale spese legali da inserire nella proposta di d.f.b.)

RIEPILOGO:

€ 31.507,91 (Totale sorte da inserire nella proposta di d.f.b.)
 € 7.284,64 (Totale spese legali da inserire nella proposta di d.f.b.)
 € 1.500,00 (Totale spese di registrazione della sentenza)
 € 40.292,55 (Totale complessivo)

- il Settore Lavori Pubblici – Patrimonio, con la medesima nota, richiedeva al Settore Finanze di comunicare il capitolo di bilancio comunale a garanzia e copertura della spesa;
- il Settore Avvocatura Coordinamento Legale, nell'ambito delle proprie competenze, con nota prot. 22141 del 06.04.2026, esprimeva parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio per la somma calcolata dal Settore Lavori Pubblici e Patrimonio;
- Il Settore Finanze con nota prot. 26219 del 23.04.2026 comunicava che il riconoscimento del debito fuori bilancio per sorte, interessi moratori, spese legali, spese generali, c.p.a., iva e spese di registrazione per un totale di € 40.292,55, trova copertura nel bilancio di previsione 2026 mediante apposita variazione di applicazione di avanzo accantonato dal fondo contenzioso, come da prospetto riportato di seguito, garantendo il rispetto degli equilibri di bilancio:

E/U	capitolo	Missione/programma - Pdc	descrizione	Anno 2026 (CO)	Anno 2026 (CA)
	B05.01	Avanzo accantonato	Fondo contenzioso	+ € 40.292,55	
U	75.00.013	1.11-1.10.05.99.999	Spese per debiti fuori bilancio Lavori Pubblici	+ € 17.268,10	+ € 17.268,10

U	70.01.009	1.03-1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti (decreti ingiuntivi e sentenze) LL.PP.	+ € 14.239,81	+ € 14.239,81
U	705.00.005	8.01-1.03.02.99.002	Spese legali e registrazione sentenze LL.PP.	+ € 8.784,64	+ € 8.784,64
U	290.00.003	20.01-1.10.01.01.001	Fondo di riserva di cassa		- € 40.292,55

Considerato che, in conseguenza di quanto sopra esposto, l'importo complessivo del debito fuori bilancio è di € 40.292,55, fatto salvo l'aggiornamento del calcolo degli interessi di mora alla data dell'effettiva liquidazione.

Rilevato che:

l'art. 194, comma 1, del TUEL elenca tassativamente le ipotesi di debiti fuori bilancio per i quali può essere riconosciuta la legittimità:

- *con deliberazione consiliare di cui all'art 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti Locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*
 - a) *sentenze esecutive;*
 - b) *copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
 - c) *ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
 - d) *procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
 - e) *acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

Atteso che:

- il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio *“un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti”*;

Tenuto conto che:

- i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:
 - ✓ della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta, ma inevitabile per l'Ente;
 - ✓ della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
 - ✓ della *esigibilità*, cioè, che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 del TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al Capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli Enti Locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con

tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;
- gli interessi moratori riconosciuti dal Giudice nella richiamata sentenza continuano a maturare con il decorso del tempo a danno dell'Ente e potrebbero essere oggetto di ulteriori richieste di pagamento;
- al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato di quanto dovuto, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente e, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;
- pertanto, sussiste la necessità e l'urgenza di procedere ad una liquidazione e pagamento di quanto dovuto in virtù della sentenza esecutiva richiamata nelle premesse;

Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento di quanto dovuto, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente e, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare spese ed oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

Ritenuto che:

- la fattispecie sopra descritta, si configura come un'ipotesi di debito fuori bilancio da ricondurre al primo comma, lett. a) dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000, che ne consente la piena legittimità e la conseguente necessità di procedere al suo riconoscimento;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza esecutiva) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- sussiste la necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Rilevato che

- l'art. 193 del D.lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro, che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- l'art. 194 del D.lgs. 267/2000 stabilisce che in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei conti;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio in ordine alla regolarità tecnica e dal Dirigente del Settore Finanze in ordine alla regolarità contabile;

Rilevato che la Giunta Comunale ha preso atto della presente deliberazione nella seduta del e ne ha autorizzato l'ulteriore corso;

Visto il parere favorevole espresso dalla Prima Commissione Consiliare nella seduta del

Visto il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis, del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo:

1. di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 40.292,55, fatto salvo l'eventuale aggiornamento degli interessi moratori alla data dell'effettivo pagamento;
2. di dare atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio per sorte, interessi moratori, spese legali, spese generali, c.p.a., iva e spese di registrazione per un totale di € 40.292,55, trova copertura nel bilancio di previsione

2026 mediante apposita variazione di applicazione di avanzo accantonato dal fondo contenzioso, come da prospetto riportato di seguito, garantendo il rispetto degli equilibri di bilancio:

E/U	capitolo	Missione/programma - Pdc	descrizione	Anno 2026 (CO)	Anno 2026 (CA)
	B05.01	Avanzo accantonato	Fondo contenzioso	+ € 40.292,55	
U	75.00.013	1.11-1.10.05.99.999	Spese per debiti fuori bilancio Lavori Pubblici	+ € 17.268,10	+ € 17.268,10
U	70.01.009	1.03-1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti (decreti ingiuntivi e sentenze) LL.PP.	+ € 14.239,81	+ € 14.239,81
U	705.00.005	8.01-1.03.02.99.002	Spese legali e registrazione sentenze LL.PP.	+ € 8.784,64	+ € 8.784,64
U	290.00.003	20.01-1.10.01.01.001	Fondo di riserva di cassa		- € 40.292,55

3. di demandare al Settore Finanze i successivi adempimenti di competenza;
4. di demandare al Dirigente del Settore Lavori Pubblici – Patrimonio la successiva liquidazione degli importi riconosciuti come debito fuori bilancio;
5. di demandare alla Segreteria Generale la trasmissione della presente deliberazione alla competente Procura Regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. 289/2002;
6. di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" T.U.E.L. approvato con D. lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., nonché il parere del collegio dei Revisori.